

ATTO DI CESSIONE DI AEROMOBILI

TRA

ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN A.S.

con sede in Roma, viale Alessandro Marchetti n. 111, capitale
sociale di Euro 1.297.299.811,89, codice fiscale e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
00476680582 (di seguito "AZ" o il "Venditore")

in persona di

nato a

il

domiciliato per la carica in

che dichiara d agire quale

in base a

qui allegat sub

- da una parte -

E

[•][denominazione dell'Acquirente]

con sede in [●], capitale sociale [●], codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di [●][●],
(di seguito l' "Acquirente");

in persona di

nato a

il

domiciliato per la carica in

che dichiara d agire quale [●], in base [●], qui allegat sub

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE:

A. In data 29 agosto 2008, AZ è stata ammessa alla
procedura di amministrazione straordinaria e con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008 è
stato nominato Commissario Straordinario il Prof. Avv. Augusto
Fantozzi (di seguito il "Commissario").

B. Con sentenza n. 287 del 5 settembre 2008 il tribunale
ordinario di Roma, sezione fallimentare, ha dichiarato
l'insolvenza di AZ ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003,
così come convertito in legge e successivamente modificato da
ultimo con il D.L. n. 134 del 28 agosto 2008, a sua volta
convertito con modifiche con Legge del 27 ottobre 2008 n. 166.

C. In data 19 novembre 2008, il Commissario ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, il "Ministero") un programma di cessione predisposto ex art. 27, comma 2, lett. b-bis), del D. Lgs. n. 270 del 1999 (di seguito, il "Programma di Cessione"), il quale prevede, tra l'altro, la vendita dei n. 46 aeromobili rimasti nella titolarità di AZ ed Alitalia Express S.p.A. in a.s. ("AZ Express").

D. Con proprio decreto in data 19 novembre 2008, il Ministero, sentito il comitato di sorveglianza, ha approvato il Programma di Cessione autorizzandone l'esecuzione.

E. In esecuzione di quanto previsto dal Programma di Cessione, il Ministero, sentito il comitato di sorveglianza, ha autorizzato, con provvedimento in data 11 dicembre 2008, il Commissario ad avviare la procedura di dismissione dei n. 46 aeromobili rimasti nella titolarità di AZ ed AZ Express.

F. In relazione ai n. 14 aeromobili tipo ERJ-145 recanti marche, rispettivamente, I-EXMA, I-EXMB, I-EXMC, I-EXMD, I-EXME, I-EXMF, I-EXMG, I-EXMH, I-EXMI, I-EXML, I-EXMM, I-EXMN, I-EXMO, I-EXMU, costituenti un unico lotto, dopo aver senza esito positivo esperito una procedura di vendita ad evidenza pubblica, Alitalia ha ricevuto da un potenziale acquirente

un'offerta per l'acquisto di tali aeromobili. L'offerta prevedeva l'acquisto degli aeromobili nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano ("as is where is") ad un prezzo di Euro 1,753,155.68 per ciascun aeromobile, e così per complessivi Euro 24.544.179,52 per l'intero lotto (l'"Offerta di Acquisto").

G. Il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, con decreto in data 6 ottobre 2009, ha autorizzato Alitalia ad accettare l'Offerta di Acquisto previa ricerca sul mercato di eventuali offerte migliorative.

H. In data [●] 2009, Alitalia ha quindi pubblicato - in estratto su Il Corriere della Sera e The Financial Times e integralmente sui siti internet della procedura di amministrazione straordinaria (www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it e www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com) - un avviso con il quale ha invitato qualsiasi soggetto interessato all'acquisto del lotto di aeromobili a formulare offerte migliorative rispetto all'Offerta di Acquisto (l'"Avviso").

I. L'Avviso conteneva le indicazioni per la presentazione di un'offerta vincolante per l'acquisto degli aeromobili

compresi nel lotto, da presentarsi, a pena di esclusione, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta, entro le ore 17.00 (ora italiana) del 23 ottobre 2009.

J. All'esito, il Commissario ha proceduto, in data 27 ottobre 2009, in seduta pubblica ed alla presenza del notaio [●] (che ha redatto il verbale a rep. n. [●], racc. [●], registrato a [●] il [●] al numero [●], serie [●]), all'apertura delle offerte per l'acquisto dei n. 14 aeromobili tipo ERJ-145.

K. *[INDICARE RISULTATI DELLA SEDUTA PUBBLICA]*

L. L'offerta presentata dall'Acquirente è stata pertanto individuata da Alitalia quale la più vantaggiosa tra quelle presentate in conformità ai termini e condizioni previsti, con conseguente aggiudicazione del lotto in favore dell'Acquirente.

M. Le Parti intendono quindi procedere alla compravendita degli aeromobili costituenti in unico lotto ai termini e condizioni del presente contratto (il "Contratto").

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Ai termini ed alle condizioni previste dal presente Contratto,

ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN A.S.

cede e trasferisce a

[●]

che accetta ed acquista, la proprietà dei seguenti aeromobili (gli "Aeromobili"):

- n. 14 aeromobili tipo ERJ-145 recanti marche, rispettivamente, I-EXMA, I-EXMB, I-EXMC, I-EXMD, I-EXME, I-EXMF, I-EXMG, I-EXMH, I-EXMI, I-EXML, I-EXMM, I-EXMN, I-EXMO, I-EXMU.

2.2 Il prezzo di cessione degli Aeromobili (il "Prezzo") è stabilito, immodificabilmente, nell'importo di Euro [●] ([●]/00), oltre imposte ove dovute.

Tale Prezzo è da intendersi così ripartito:

[INDICARE RIPARTIZIONE DEL PREZZO SU CIASCUN AEROMOBILE, PARI AL PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO DIVISO IN PARTI UGUALI PER CIASCUN AEROMOBILE]

Le Parti danno atto che il Prezzo dovuto dall'Acquirente per l'acquisto degli Aeromobili è stato integralmente pagato al

Venditore a mezzo [INDICARE ESTREMI BONIFICI BANCARI].

Il Venditore - con la sottoscrizione del presente Contratto - rilascia pertanto all'Acquirente quietanza di pagamento.

3. SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO DEGLI AEROMOBILI

3.1 Il Venditore dichiara che gli Aeromobili ceduti sono di sua ed esclusiva proprietà e liberi da diritti di terzi, obbligandosi per l'evizione nei confronti dell'Acquirente.

Resta inteso che la cancellazione delle formalità eventualmente gravanti sugli Aeromobili ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n. 270 del 1999 avverrà a spese dell'Acquirente, fermo l'impegno del Venditore a collaborare con l'Acquirente per la tempestiva presentazione della relativa richiesta al Ministero.

3.2 Fatta esclusivamente eccezione per quanto previsto al precedente articolo 3.1, il Venditore non presta alcuna dichiarazione o garanzia in relazione alla compravendita degli Aeromobili, ad eventuali vizi o difetti, anche occulti, mancanze di qualità degli Aeromobili e/o aliud pro alio, procedendo l'Acquirente all'acquisto degli Aeromobili nella situazione di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come "visti e piaciuti". Dichiara, in

particolare, l'Acquirente di avere piena e completa conoscenza della situazione di fatto e di diritto degli Aeromobili e di aver tenuto conto, ai fini della conclusione del presente Contratto, di tutti gli oneri, vincoli, obblighi e rischi conseguenti, per legge o per contratto, all'acquisto degli Aeromobili. In ogni caso, l'Acquirente dichiara e riconosce, ad ogni effetto di legge e contrattuale, di essersi determinato alla conclusione del presente Contratto sulla base di valutazioni che esso ha effettuato ed accettato liberamente ed autonomamente, nell'ambito di quella che ha ritenuto la propria convenienza, con ogni conseguente aleatorietà della quale si fa carico nei confronti del Venditore, dichiarando espressamente l'Acquirente di acquistare gli Aeromobili a proprio esclusivo rischio e pericolo, rimuovendo fin d'ora ogni eccezione presente e futura in proposito e rinunciando a qualsiasi azione nei confronti del Venditore, anche a titolo di risarcimento del danno o risoluzione del Contratto.

4. IMMISSIONE IN POSSESSO

4.1 L'Acquirente prende atto che gli aeromobili oggetto di cessione sono attualmente situati a Clermont-Ferrand (Francia), ad eccezione di n. 2 aeromobili marche I-EXMA e I-EXMO che sono attualmente situati a Lille (Francia) e di n. 1

aeromobile marche I-EXMN che attualmente si trova nel territorio della Repubblica italiana e, segnatamente, presso l'aeroporto di Fiumicino, Roma, Italia. Con la stipula del presente Contratto, l'Acquirente viene immesso nel possesso degli Aeromobili e di tutta la documentazione inerente agli Aeromobili che si trova nel possesso del Venditore, fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale insussistenza e/o mancata consegna di qualsivoglia documentazione relativa a quanto in oggetto non potrà mai costituire motivo di contestazione, pretesa o richiesta alcuna dell'Acquirente. Il Venditore e l'Acquirente, con la stipula del presente Contratto, danno atto e confermano che gli Aeromobili sono stati consegnati a cura del Venditore nel luogo in cui gli stessi rispettivamente si trovano ed accettati dall'Acquirente; pertanto, il presente Contratto tiene luogo del, e sostituisce il verbale di consegna ed accettazione di consegna, attestante la data e l'ora della consegna suddetta.

Resta inteso che, qualora fosse rinvenuta ulteriore documentazione relativa agli aeromobili in oggetto, essa sarà messa a disposizione dell'Acquirente.

4.2 Sono pertanto da oggi a carico dell'Acquirente tutte le spese, i costi, gli oneri ed i rischi derivanti dalla

proprietà, dal possesso, dall'esercizio, dalla manutenzione, dalla custodia e dalla conservazione degli Aeromobili. La conclusione del presente contratto sarà comunicata alle società che gestiscono gli spazi presso i quali gli aeromobili sono siti e ad altri eventuali terzi interessati in modo da renderli edotti del trasferimento degli oneri e rischi a carico dell'Acquirente.

5. ALTRI OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DELL'ACQUIRENTE

5.1 L'Acquirente prende atto che nessun diritto gli viene trasferito dal Venditore in relazione ai segni distintivi "Alitalia" e "Alitalia Express". L'Acquirente, pertanto, si impegna a non utilizzare i segni distintivi "Alitalia" e "Alitalia Express", nonché a procedere, a propria cura e spese, immediatamente dopo l'acquisto degli Aeromobili ed in ogni caso prima che gli Aeromobili lascino il luogo in cui attualmente si trovano, alla sostituzione della livrea degli stessi ed alla rimozione di qualsiasi altro segno distintivo presente sugli Aeromobili.

5.2 Dichiaro inoltre l'Acquirente:

a) che la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto non sono condizionati ad alcuna autorizzazione o approvazione societaria, regolamentare o amministrativa o a qualsiasi altra

autorizzazione o approvazione;

b) di non versare in stato di insolvenza o liquidazione e di non essere assoggettato ad alcuna procedura concorsuale; e che non è stata posta in essere alcuna azione e non è stata assunta o minacciata per iscritto alcuna iniziativa o procedimento che possa determinare l'avvio di alcuna procedura concorsuale;

c) che tutti i dati e le informazioni forniti dall'Acquirente nel corso della procedura di vendita degli aeromobili oggetto dell'Avviso sono veritieri e corrette;

d) di avere piena conoscenza della normativa italiana, comunitaria e regolamentare del settore aeronautico, nonché piena consapevolezza del proprio investimento e di ogni rischio connesso e di assumere ogni rischio ed onere relativo alla registrazione in Italia, ovvero presso altro registro non italiano, degli Aeromobili;

[INSERIRE DICHIARAZIONE CIRCA LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE OVE NON INCASSATA]

[INSERIRE DICHIARAZIONI DELL'AACQUIRENTE RILEVANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'APPLICABILE REGIME FISCALE]

6. DISPOSIZIONI GENERALI

6.1 L'Acquirente prende atto e accetta che tutte le

traduzioni in lingua inglese della documentazione inerente alla procedura di vendita degli aeromobili oggetto dell'Avviso ed agli aeromobili medesimi, nonché di questo Contratto, sono state effettuate al solo scopo di permettere la partecipazione di potenziali acquirenti di lingua straniera e che, in ogni caso, faranno fede esclusivamente i testi in lingua italiana.

6.2 Nessuna delle Parti potrà cedere questo Contratto o i diritti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti.

6.3 Qualsiasi modifica del presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

6.4 Ciascuna Parte terrà a proprio esclusivo carico gli onorari dei rispettivi professionisti e consulenti incaricati della negoziazione, redazione, stipula ed esecuzione del presente Contratto nonché degli altri contratti relativi all'operazione.

6.5 [*INSERIRE CLAUSOLA FISCALE A SECONDA DEL REGIME APPLICABILE*]

6.6 Tutte le imposte e le spese, presenti e future, derivanti dalla conclusione del presente Contratto (anche quelle eventualmente connesse a successive attività di

accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria riguardanti il regime fiscale della presente cessione) sono a carico dell'Acquirente che si impegna a tenere integralmente manlevato il Venditore a fronte di ogni danno diretto e/o indiretto che lo stesso dovesse subire. Il compimento e perfezionamento di qualsiasi atto e formalità, anche presso pubblici registri, dipendente dalla cessione degli Aeromobili di cui al presente Contratto, incluse, in particolare, tutte le necessarie e relative annotazioni, iscrizioni e trascrizioni, avverrà integralmente a cure e spese dell'Acquirente, ferma restando la collaborazione del Venditore, senza oneri per quest'ultimo, per l'espletamento delle formalità necessarie in relazione al trasferimento della proprietà degli Aeromobili. Come effetto della presente vendita, le Parti concordemente autorizzano la competente autorità aeronautica ad eseguire [*la trascrizione del presente atto a favore dell'Acquirente/la cancellazione degli Aeromobili dal Registro Aeronautico*] ed in genere ogni adempimento pubblicitario conseguente al presente Contratto, con esonero di ogni eventuale responsabilità.

6.7 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

6.8 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le

Parti derivanti dal o in qualsiasi modo connesse al presente Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

6.9 A richiesta delle parti il presente atto resterà conservato tra gli atti di raccolta del notaio autenticante.

[SOTTOSCRIZIONE CON AUTENTICA NITARILE]